

Associazione di Promozione Sociale

“COMITATO PROMOTORE FESTA DELL’UVA DI RICCIA”

Ente del Terzo Settore

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di natura privatistica denominata: Associazione di promozione sociale “Comitato Promotore Festa dell'uva di Riccia”.

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione di promozione sociale “Comitato Promotore Festa dell'uva di Riccia” (di seguito indicata in forma breve come “Associazione”) aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

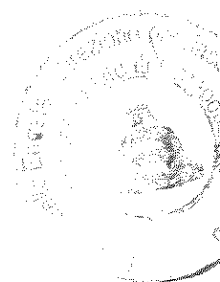
1.3. L'Associazione ha sede legale in via Corso Carmine 49 nel Comune di Riccia (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale ascrivibili alle lettere i e k del succitato art. 5 CTS, ovvero:

- a) Organizza la sfilata dei carri allegorici rappresentativi delle tradizioni popolari e contadine della comunità di Riccia e le attività di supporto alla festa (spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e ricreative, fiere, mostre, ecc) che servano ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
- b) Promuove i prodotti tipici locali;
- c) Favorisce l'afflusso di turisti per la promozione e la valorizzazione del territorio e dell'economia locale;



- d) Collabora alla migliore rappresentazione della comunità riccese nel Molise, in Italia e nel mondo, anche attraverso la promozione di reti di partenariato e scambio con feste ed iniziative della medesima valenza socio-culturale;
- e) Promuove la socialità, l'innovazione, l'integrazione giovanile in armonia con il valore della tradizione in tutte le sue forme, inclusa quella della tutela linguistica dialettale e della musica popolare;
- f) Coadiuvare la parrocchia e le altre istituzioni ecclesiastiche in tutto ciò che occorre per lo svolgimento delle festività civili e religiose.

ART. 6

(I Soci)

6.1. I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori (eventuali);
- c) Soci benemeriti (eventuali);
- d) Soci onorari (eventuali).

6.2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

6.3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

6.4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

6.5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

6.6. Il riconoscimento di Socio Benemerito e Onorario è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota sociale annuale.

6.7. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.



ART. 7

(Ammissione degli associati e numero minimo)

7.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

7.2. L'Associazione dovrà avere almeno 7 (sette) persone fisiche associate.

7.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

7.4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

7.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7.6. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (Soci Ordinari e Soci Sostenitori);
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto (Soci Ordinari e Soci Sostenitori);
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo;
- ricevere la tessera dell'Associazione;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;



- frequentare i locali dell'Associazione;
- di fruire dei servizi e di partecipare a tutte le sue attività;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito (Soci Ordinari e Soci Sostenitori).

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

9.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e due Vicepresidenti;
- il Segretario e il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.



ART. 11

(Assemblea)

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, e assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.

11.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

11.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.4. Tale comunicazione deve essere consegnata a mano, a mezzo posta o con messaggi scritti tramite telefonia, e-mail, pec ai Soci (i soci devono essere in regola con il versamento della quota avvenuto almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea, valutando inoltre in contemporanea l'esistenza del tesseramento del Socio anche per l'anno precedente a quello della votazione) almeno cinque giorni prima della data fissata; la comunicazione può essere anche accompagnata dall'affissione degli avvisi con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (nella sede dell'Associazione, in pubblica bacheca, sul sito internet istituzionale, etc.).

11.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

11.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

11.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

11.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari 2 (due).

11.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12



(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

12.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

12.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 13

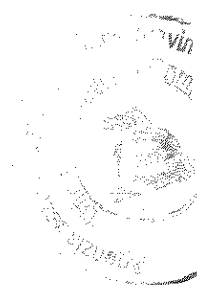
(Assemblea ordinaria)

13.1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

13.3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.



ART. 14

(Assemblea straordinaria)

14.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

15.1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

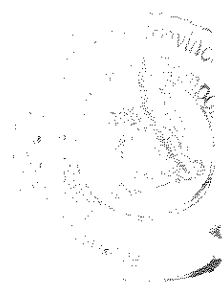
15.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.4. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

15.5. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco e il Parroco o loro delegati.

15.6. Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato a mano, a mezzo posta o con messaggi scritti tramite telefonia, e-mail, pec ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata.

15.7. Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione all'Associazione entro il 31 gennaio decade automaticamente dalla carica.



15.8. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata da produrre per iscritto possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

15.9. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

15.10. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

15.11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

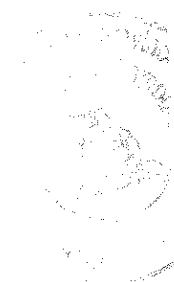
15.12. Per la validità delle riunioni di Consiglio non sono ammesse deleghe.

15.13. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso, il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

15.14. Il Presidente del Consiglio Direttivo eletto è il Presidente dell'Associazione e ne viene dato atto alla prima Assemblea ordinaria convocata.

15.15. Spetta al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'entità della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

15.16. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.



15.17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente e i Vice-Presidenti)

16.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2. Il Presidente e i due Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti o in un'altra forma stabilita all'unanimità dal Consiglio stesso.

16.3. Il Presidente e i due Vicepresidenti durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Possono essere riconfermati. La carica è gratuita.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

16.5. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei due Vicepresidenti o dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

16.6. Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio Direttivo la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, è responsabile della conservazione della documentazione contabile.

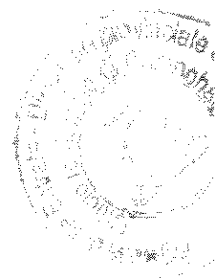
16.7. Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione.

16.8. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà entro 15 (quindici) giorni all'elezione di un nuovo Presidente.

16.9. Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 17

(Presidente Onorario)



17.1. Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

17.2. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 18

(Segretario E Tesoriere)

18.1. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, a votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

18.2. Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

18.3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

18.4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

18.5. Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
- b) redige la stesura dei bilanci;
- c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
- d) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 19

(Collegio dei Revisori)

19.1. Quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la gestione finanziaria dell'Associazione è sottoposta al controllo di 3 (tre) Revisori. I Revisori non possono far parte del Consiglio Direttivo e sono nominati dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei presenti o in altra forma stabilita all'unanimità dall'Assemblea stessa.

19.2. Essi restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.



19.3. Le loro funzioni si sostanziano nel controllo della contabilità, della documentazione, della veridicità del bilancio e potranno procedere in qualsiasi momento al controllo di cassa e della documentazione in genere. Essi devono redigere una relazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 20

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

20.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

20.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21

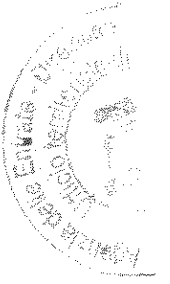
(Risorse economiche)

21.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Bilancio)





22.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

22.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

22.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

22.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Libri sociali)

23.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

23.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Consiglio Direttivo. Nel caso di consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo la richiesta deve essere scritta e motivata.

ART. 24

(Convenzioni)



24.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

24.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

(Volontari)

25.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

25.2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

25.3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 26

(Personale retribuito)

26.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

26.2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

26.3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

27.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 28

(Assicurazione dell'Associazione)

28.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

29.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni vigenti, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 30

(Disposizioni finali)

30.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

